



**COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**  
(Provincia di Milano)

**Deliberazione di Giunta Comunale**  
**n. 12 del 24/02/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 01 GENNAIO 2022**

L'anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 12:15 , nella Sala Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presente	Assente
SALVATORI LUISA	SINDACO	X	
SCATURRO SILVANA	VICE SINDACO	X	
GUERRINI ERMANNO	ASSESSORE	X	
VASTA PATRIZIA	ASSESSORE		X
ELASTICI ALESSANDRO	ASSESSORE ESTERNO		X

PRESENTI: 3

ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.Cameriere Enrico Antonio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **Dott.ssa Luisa Salvatori** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI (Provincia di Milano)

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 01 GENNAIO 2022**

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) viene istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1° gennaio 2021 e conseguentemente sono state sostituite la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone per l'occupazione delle strade e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 160/2019 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 Legge 147/2013;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *“sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.*

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2021;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTI:

- l'art. 1, comma 831, L. 160/2019 che prescrive che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria pari ad Euro 1,50. In ogni caso



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI (Provincia di Milano)

l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete;

- l'art. 1, comma 831-bis, L. 160/2019 che stabilisce che per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente;

### RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- l'art. 48 d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 che definisce le competenze della Giunta Comunale;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

VISTI il regolamento istitutivo del nuovo canone ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

VALUTATO di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”*;



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Provincia di Milano)**

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che testualmente recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO il decreto del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021) con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2022;

VISTA la circolare 2/D del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

RITENUTO, pertanto che il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'allegato parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile della presente deliberazione, espresso dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, ai sensi dell'art 49, 1° comma e dell'art. 147 bis 1° comma, del D.L. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

### **D E L I B E R A**

1. di approvare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 01 gennaio 2022;



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Provincia di Milano)**

3. di stabilire che i termini per il versamento del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2022 sono fissati al 31 maggio 2022;
4. di comunicare ai capigruppo consiliari il presente atto nell'elenco riepilogativo di pubblicazione delle deliberazioni a norma dell'art. 125 del T.U.E.L - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio stabilendo che nel contempo copia della deliberazione venga messa a disposizione secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali vigenti.

Successivamente

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di provvedervi;

Visto l'art. 134 - IV comma - del D. L. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 - comma 4 - del T.U.E.L..



**COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**  
**(Provincia di Milano)**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Dott.ssa Luisa Salvatori

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Cameriere Enrico Antonio

(atto sottoscritto digitalmente)